



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 31/01/2017  
nr. 0000664  
Classifica I.S.A. Fasc. 59 - 2012  
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Luigi Crisponi  
On. Attilio Maria Dedoni  
On. Michele Cossa  
Gruppo Riformatori Sardi Liberaldemocratici

e p.c. > Ufficio di Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.957/A sulle procedure di assegnazione delle risorse a favore dei consorzi fidi beneficiari di contributi per l'integrazione dei fondi rischi e sul successivo annullamento della graduatoria.** Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.195 del 23 gennaio 2017 dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

Con i migliori saluti.

**Il Vice Presidente**

Raffaele Paci



S.A.  
/

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 23/01/2017  
nr. 0000410  
Classifica I.6.4.Fin. 59 - 2012  
01 - 00 - 00



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÉDITU E ASSENTU DE SU TERRITÓRIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

1.6.4.1

- nota

309

188

Ufficio di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna  
Uff. Gab. Assessorato Programmazione  
Prot. Uscita del 23/01/2017  
nr. 0000195  
Classifica I.6.4  
13 - 00 - 00

Cagliari,

> Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
della Regione Autonoma della Sardegna

Oggetto: **INTERROGAZIONE CRISPONI - DEDONI - COSSA, con richiesta di risposta scritta, sulle procedure di assegnazione delle risorse a favore dei consorzi fidi beneficiari di contributi per l'integrazione dei fondi rischi e sul successivo annullamento della graduatoria. N.957/A del 11 Gennaio 2017. TRASMISSIONE ELEMENTI DI RISPOSTA SCRITTA**

In riferimento alla Vostra richiesta sull'interrogazione in oggetto a firma del consiglieri Crisponi, Dedoni, Cossa si trasmettono i seguenti elementi di risposta.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

**D'ORDINE DELL'ASSESSORÈ**

D'ordine dell'Assessore  
Il Capo di Gabinetto  
Anna Pireddu

Visto

Segretario Particolare - G. Caruso



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEI TERRITORI  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In data 6 dicembre 2016 il l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del territorio ha pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna l'avviso per accedere al Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi.

In merito al sopraccitato avviso non risulta corretto quanto affermato nella interrogazione in oggetto in riferimento al fatto che gli avvisi "hanno introdotto, fra quanti titolati ad accedere ai benefici di legge, anche soggetti non necessariamente aventi sede operativa in Sardegna". Entrambi gli avvisi infatti prevedono che, in sede di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, i Confidi attestino, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del confidi nonché dal Presidente del Collegio Sindacale di avere sede operativa nel territorio regionale o, in mancanza, di impegnarsi a stabilirla nel termine dei 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet della determinazione di assegnazione provvisoria delle risorse. Pertanto, l'erogazione effettiva delle risorse è condizionata alla verifica formale dell'avvenuta apertura della sede operativa. Preme sottolineare che tale requisito non riguarda la quantificazione del contributo eventualmente assegnato, ma viene esplicitamente introdotto per ottemperare con formula piena alle disposizioni vigenti in materia di libera concorrenza e per non incorrere in profili di illegittimità riferiti al tema della discriminazione territoriale di un soggetto che beneficia di risorse pubbliche. Qualunque riferimento territoriale indicato come condizione di ammissibilità, ovvero escludere a priori chi non ha sede operativa in Sardegna, pone infatti dei dubbi sotto il profilo comunitario alla luce dei principi della libertà di stabilimento (art. 54 TFUE) e di servizi (art.56 TFUE), nonché in ambito nazionale alla luce dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e non discriminazione (art.97 Cost.), nonché di quelli della libera concorrenza sanciti dall'art. 1 D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012).

In ogni caso, in merito alla sede operativa, si fa rilevare che i tutti i confidi ammessi al contributo del Fondo unico e presenti nella graduatoria approvata con determinazione n.837/42388 del 30 dicembre 2016 hanno esplicitamente dichiarato, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, di avere una sede operativa in Sardegna, requisito opportunamente riscontrato dall'ufficio del responsabile del procedimento mediante formale visura camerale prima della pubblicazione della graduatoria. Il fatto che, come indicato nell'interrogazione in oggetto, vi fossero dei confidi "sconosciuti al panorama regionale" non è pertanto riscontrabile dagli atti del procedimento.

La determinazione n. 2/818 del 10 gennaio 2017 che ha annullato in autotutela la graduatoria dei confidi ammessi a beneficiare delle risorse a valere sul Fondo unico non è dunque stata fatta in ragione della presenza o meno della sede operativa sul territorio regionale, ma ha riguardato quanto indicato nell'appendice A dell'allegato alla DGR 57/10 del 25 novembre 2015, con particolare riferimento alla procedura di determinazione dell'ammontare del contributo in ragione del dato concernente le garanzie rilasciate dai confidi.

Tutto ciò premesso in merito a quanto richiesto dall'interrogazione in oggetto si riferisce quanto segue.

Le motivazioni che hanno portato all'annullamento della graduatoria sono contenute nella determinazione n.2/818 del 10 gennaio 2017 del Direttore del Servizio Strumenti Finanziari dell'Assessorato della Programmazione, dalla quale si evince chiaramente come la ragione dell'annullamento della graduatoria non è in alcun modo riconducibile al requisito di avere o meno una sede operativa in Sardegna da parte dei confidi. Secondo quanto riportato nella determinazione, nel prendere atto delle segnalazioni provenienti da taluni confidi in relazione all'asserito utilizzo non



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATIONE, BILANZU, CREDITU E ASSETTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

corretto del dato concernente le garanzie ai fini della determinazione della "quota base", così come definita dalla lettera a), par.2, dell'Appendice A del Disciplinare di attuazione (all.to alla delib. G.R. n.57/10 del 25 novembre 2015), si è proceduto al riesame degli atti del procedimento, in particolare del modello applicativo di attribuzione dei punteggi nelle varie fasi in cui esso si articola rilevando che, nell'applicativo di calcolo predisposto per l'attribuzione dei punteggi, nella sezione finalizzata alla "determinazione della quota base", si è considerato il dato delle garanzie rilasciate dai singoli confidi comprendendo anche le garanzie rilasciate fuori dal territorio regionale in luogo del dato concernente le sole garanzie rilasciate in ambito regionale, come invece prescrive la lettera a), par.2, dell'Appendice A, iaddove utilizza la locuzione "mercato regionale delle garanzie". Pertanto rilevata tale incongruenza si è ritenuto necessario annullare la graduatoria approvata con determinazione n.837/42388 del 30 dicembre 2016 e procedere alla predisposizione di una nuova graduatoria previa acquisizione del dato concernente le garanzie rilasciate in ambito regionale dai confidi partecipanti all'avviso pubblicato il 6 dicembre 2016.

La determinazione n.2/818 del 10 gennaio 2017 ha avuto pertanto l'effetto, da un lato, di annullare la precedente graduatoria e, dall'altro, di rinnovare la medesima previa acquisizione del dato concernente le garanzie rilasciate in ambito regionale dai confidi partecipanti all'avviso pubblico del 6 dicembre 2016, le cui domande non fossero state precedentemente dichiarate inammissibili.

In conclusione, con riguardo alle contestazioni mosse nell'interrogazione N.957/A in ordine all'operato degli Ufficio responsabile della gestione dell'intervento in oggetto, si evidenzia l'assenza di qualsiasi infrazione o falsa applicazione del quadro normativo di riferimento.